

CATTABRIGA CLAUDIA

Dottore Commercialista
Revisore Contabile



Nr. iscrizione 513/A

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 28/12/2010

VOUCHER DI CONCILIAZIONE Ris. Ag. Entrate 22.11.2010, n. 119/E	Non costituiscono reddito da assoggettare a tassazione i voucher di conciliazione erogati ad una persona fisica, come titoli di spesa, al fine di conciliare famiglia e lavoro. L'esenzione vale a condizione che le spese siano "rimborsate" direttamente a chi beneficia del contributo e non liquidate al soggetto che eroga il servizio.
BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA Ris. Ag. Entrate 22.11.2010, n. 120/E	Non sono soggette a Irpef le borse di studio assegnate per svolgere attività di ricerca alla conclusione del percorso di studi universitario.
COMUNICAZIONI BLACK LIST PER LA STABILE ORGANIZZAZIONE Ris. Ag. Entrate 29.11.2010, n. 121/E	Deve essere adempiuto l'obbligo di comunicazione delle operazioni black list, di cui all'art. 1 del D.L. 40/2010, anche nel caso in cui le operazioni avvengano tra la stabile organizzazione di un soggetto economico residente in Italia, stabilita in un Paese black list, e soggetti economici ivi operanti.
RIMPATRIO DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO Ris. Ag. Entrate 29.11.2010, n. 122/E	L'Agenzia delle Entrate ammette l'equiparazione tra le due forme di rimpatrio previste dal D.L. 78/2009, il rimpatrio fisico e quello giuridico, in presenza di ostacoli come, per esempio, l'esistenza di contenziosi con i gestori esteri o le difficoltà legate al disinvestimento e alla liquidazione delle attività. Pertanto, in presenza di cause oggettive che, indipendente-mente dalla volontà del contribuente, impediscono di portare a termine il rimpatrio fisico entro il 31.12.2010, la strada per perfezionare lo scudo fiscale può passare anche attraverso il rimpatrio giuridico; a patto, però, che si concluda entro la fine dell'anno e che sia gestito dalla stessa fiduciaria a cui è stata presentata la dichiarazione di emersione originaria.
RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE DEI CONTRIBUENTI MINIMI Ris. Ag. Entrate 30.11.2010, n. 123/E	<ul style="list-style-type: none">• In base all'art. 54, c. 2 del Tuir, il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell'ammortamento, se l'atto di acquisto ha avuto luogo successivamente al 31.12.2009. Al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al professionista in regime di contabilità ordinaria o semplificata, la stessa limitazione trova applicazione anche per un professionista che rientri nel regime dei minimi. Ne consegue che il lavoratore autonomo "minimo" non può dedurre per cassa il costo di acquisto di un immobile strumentale acquistato a partire dal 1.01.2010.• La scelta del contribuente di far rientrare l'immobile tra i beni relativi all'attività professionale comporterà che, in caso di successiva eventuale fuoriuscita del bene dalla sfera professionale per effetto di cessione a titolo oneroso o destinazione al consumo personale o familiare o a finalità estranee all'arte o professione, l'intero corrispettivo, ovvero l'intero valore normale dell'immobile, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 54 del Tuir.

<p>INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE AL DIFENSORE CIVICO Ris. Ag. Entrate 9.12.2010, n. 126/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le somme attribuite al difensore civico, nonostante la carica sia nella maggior parte delle ipotesi elettiva, non possono essere inquadrate tra le indennità corrisposte per cariche elettive di cui all'art. 50, c. 1, lett. g) del Tuir. • Alle somme corrisposte al difensore civico a titolo di rimborso spese non è, pertanto, applicabile il trattamento di esenzione, previsto dall'art. 52, c. 1, lett. b), per i rimborsi erogati ai titolari di cariche elettive.
<p>ESONERO DALL'OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Ris. Ag. Entrate 10.12.2010, n. 128/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo di monitoraggio fiscale sussiste qualora il contribuente detenga, al termine del periodo d'imposta, attività estere di natura finanziaria ed investimenti all'estero, attraverso i quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. L'obbligo sussiste qualora l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali, complessivamente considerate, superi l'importo di 10.000 euro al 31.12. del periodo d'imposta di riferimento. • Pertanto, al fine di beneficiare dell'esonero dagli obblighi in questione, la condizione soggettiva di "diplomatico" o di "frontaliero" deve innanzitutto sussistere alla data del 31.12 del periodo d'imposta di riferimento, considerato che a tale data il contribuente deve verificare i presupposti di compilazione del modulo RW (ossia l'esistenza all'estero delle predette attività). • In sostanza, quindi, a tale data il lavoratore "pubblico" non deve essere rientrato in Italia e il dipendente "privato" deve ancora prestare la propria attività lavorativa in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo.
<p>FUSIONE SOCIETARIA Ris. Ag. Entrate 6.12.2010, n. 124/E</p>	<p>In una fusione tra soggetti che adottano i principi contabili IAS, l'incorporante che, controllando del tutto l'incorporata, imputa in bilancio l'eventuale disavanzo di fusione quale rettifica in diminuzione del patrimonio netto, non può beneficiare dell'imposta sostitutiva prevista dal Tuir per riallineare i valori civili a quelli fiscali.</p>
<p>TREMONTI TESSILE Circ. Ag. Entrate 14.12.2010, n. 57/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti su destinatari, tempi e modalità per fruire del bonus destinato a sostenere le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di conversione della Tremonti - quater (DI 40/ 2010). • Il termine di effettuazione degli investimenti agevolabili deve tenere conto del termine ultimo di applicazione del quadro di riferimento comunitario. La nuova Comunicazione, resa nota il 2.12.2010, stabilisce al 31.12.2011 il termine ultimo di concessione degli aiuti di importo limitato. Occorre quindi distinguere tra le spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2009 e non oltre il 31.12.2010, agevolabili ai sensi del regime vigente, e quelle sostenute dai soggetti con periodo di imposta "a cavallo" dopo il 31.12.2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso a quest'ultima data, agevolabili subordinatamente al recepimento nell'ordinamento interno della nuova Comunicazione e all'autorizzazione della Commissione europea. • L'incentivo potrà essere richiesto, come indicato dal provvedimento 10.12.2010, entro il 31.12.2010, e non più entro il 20.01.2011, usando il nuovo modello Crt.
<p>DETAZZAZIONE DEGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ</p>	<p>Il lavoro a turni deve ritenersi in linea di principio riconducibile nel regime di tassazione agevolato, così come vi rientra, se correlato ad incrementi di produttività, competitività e redditività, il lavoro notturno, compreso quello reso da lavoratori non turnisti. In tutti i casi (lavoro straordinario, notturno, a turni, premi di produttività), la disciplina agevolativa si rende applicabile a condizione che il perseguimento della finalità di incremento di produttività trovi riscontro in un'attestazione del datore di lavoro. Questa deve essere effettuata con un'esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD. Tale attestazione è condizione di per sé sufficiente a provare l'esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma.</p>

<p>ONERI DOCUMENTALI IN MATERIA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO Circ. Ag. Entrate 15.12.2010, n. 58/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni e chiarimenti sul regime di oneri documentali con riferimento ai prezzi di trasferimento dei beni o servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 110, c. 7 del Tuir. La nuova disciplina non ha introdotto un obbligo generalizzato, bensì un onere a carico del contribuente, al fine di incentivare l'adesione al re-gime in un'ottica di adempimento spontaneo. Invero, qualora il contribuente non predisponga, con le modalità e nei termini previsti, la documentazione contemplata dal Provvedimento, lo stesso non sarà passibile di sanzioni specifiche ed ulteriori rispetto a quelle previste in via ordinaria dall'art. 1 del D.Lgs. 471/1997 per il caso di infedele dichiarazione. • Ove, al contrario, il contribuente predisponga, con le modalità e nei termini previsti, la documentazione idonea contemplata dal Provvedimento, ne dia rituale comunicazione all'Agenzia e, all'atto del controllo, la esibisca agli organi incaricati della conduzione dell'attività ispettiva, non sarà passibile delle ordinarie sanzioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 471/1997 per il caso di infedele dichiarazione, ovviamente limitatamente ad eventuali recuperi a tassazione derivanti dalla rettifica dei prezzi di trasferimento praticati.
<p>AGEVOLAZIONE TREMONTI TER E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Ris. Ag. Entrate 20.12.2010, n. 132/E</p>	<p>La mancata indicazione della deduzione per fruire dell'agevolazione Tremonti-ter, entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, non è di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione integrativa. In particolare, qualora, nelle more delle pronunce definitive circa la cumulabilità del beneficio, si sia prudenzialmente ritenuto di non avvalersi della deduzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di competenza, pur sussistendone i presupposti, una volta definita positivamente, a cura degli organi competenti, la questione concernente la cumulabilità, sarà possibile per il contribuente fruire dell'agevolazione Tremonti-ter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, c. 8-bis del DPR 322/1998, con esito a sé favorevole, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui la deduzione avrebbe dovuto essere operata; • ove il predetto termine sia scaduto, presentando istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/1973, della maggiore imposta versata nel periodo di imposta nel quale non è stata operata la deduzione entro il termine di 48 mesi decorrenti dal termine per il pagamento del saldo di imposta; in tal caso, avverso l'eventuale silenzio rifiuto dell'Amministrazione formatosi su detta istanza di rimborso è ammesso ricorso al giudice tributario.
<p>CODICI TRIBUTO PER LA RATEAZIONE DEL CANONE RAI Ris. Ag. Entrate 17.12.2010, n. 131/E</p>	<p>Sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme trattenute per il pagamento del canone di abbonamento Rai dai soggetti che corrispondono redditi di pensione.</p>
<p>AMMORTAMENTO DEI BENI NELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO Ris. Ag. Entrate 20.12.2010, n. 133/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il coefficiente di ammortamento per le imprese che operano nel settore del noleggio deve essere ricercato nel gruppo di attività dell'utilizzatore in modo da dare una rappresentazione più realistica del deterioramento fisico dei beni. • Tuttavia, tale deroga ai principi generali può trovare applicazione solo a condizione che il bene sia impiegato per tutta la sua vita utile esclusivamente nel medesimo settore di attività, anche da parte di più utilizzatori.

<p>PRESTAZIONI COLLEGATE ALLE ESPORTAZIONI Ris. Ag. Entrate 20.12.2010, n. 134/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una prestazione di servizi che consiste nel trasporto di beni, acquistati in un Paese Ue, nello Stato extracomunitario di destinazione, in quanto collegata all'operazione principale, che si concretizza in una cessione all'esportazione, fruisce anch'essa del regime agevolato di non imponibilità Iva. Per la predetta prestazione di servizio esiste l'obbligo di auto-fatturazione per il committente nazionale, benché la medesima non sia imponibile. Ciò vale a condizione che il prestatore non sia residente nel territorio dello Stato poiché, in caso contrario, si applicano le normali regole in tema di fatturazione. • Riguardo all'obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat, il medesimo non sussiste per le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario.
<p>REVERSE CHARGE PER CESSIONI DI CELLULARI E MICRO-PROCESSORI Circ. Ag. Entrate 23.12.2010, n. 59/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1.04.2011 alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori, se il cessionario è soggetto residente in Italia, è applicabile il meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge. • L'applicazione di tale meccanismo per i cessionari residenti si applica per quanto riguarda i personal computer soltanto ai componenti che costituiscono dispositivi a circuito integrato come i microprocessori e le unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. • L'Agenzia precisa che il reverse charge si applica per le sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva e, quindi, non si applica alla fase del commercio al dettaglio. Sono, inoltre, escluse le cessioni dei beni effettuate da contribuenti minimi.
<p>DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEGLI ENTI ASSICURATIVI Circ. Ag. Entrate 23.12.2010, n. 60/E</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla corretta applicazione del regime fiscale per la determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative, recentemente modificato dall'art.13-bis del D.L. 78/2010. In particolare, la variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito d'esercizio non più in maniera piena ma con una limitazione determinata applicando all'ammontare complessivo della variazione stessa uno specifico rapporto percentuale.</p>
<p>TRUST FITIZIO Circ. Ag. Entrate 27.12.2010, n. 61/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può in nessun caso beneficiare dei relativi redditi. Non possono, quindi, essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e dei redditi. È il caso, ad esempio, dei trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari. • Inoltre, di essenziale importanza è l'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che quest'ultimo non può riservare a sé stesso il potere né il controllo sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust o alla legge. • Se, pertanto, il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e ciò emerge non soltanto dall'atto istitutivo del trust ma anche da elementi di mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossamento di quest'ultimo, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi da esso prodotti. In altri termini, in tali casi il trust viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust. Ciò comporta che tali redditi saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddittuali di appartenenza.

MODELLO IVA 26	<ul style="list-style-type: none"> • Sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la versione definitiva del modello Iva 26, che consente l'adesione alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo. Il modello sostituisce i vecchi stampati Iva 26 e 26-bis e sarà utilizzato per le dichiarazioni di adesione e le comunicazioni di variazione relative all'anno d'imposta 2011. • La dichiarazione di adesione deve essere presentata entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio e ha effetto per l'anno stesso in cui è presentata.
TRANSFER PRICING www.agenziaentrate.gov.it	<p>È disponibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate una apposita "finestra" virtuale per aiutare i cittadini che hanno segnalato difficoltà a inviare la comunicazione necessaria per aderire al regime degli oneri documentali, da spedire via Entratel entro il 28.12.2010.</p>
NUOVO PARAMETRO PER INDIVIDUARE LE IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI Prov. Ag. Entrate 20.12.2010, n. 181850	<p>A decorrere dal 1.01.2011, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 150 milioni di euro. Tale valore è utilizzato ai fini dell'individuazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, per le quali l'Agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della relativa presentazione.</p>
PROROGA RIMBORSI IVA UE Prov. Ag. Entrate 11.11.2010, n. 141440	<p>Il termine di presentazione delle istanze di rimborso Iva da parte dei soggetti passivi nazionali per l'imposta assolta in uno Stato membro, ovvero da parte dei soggetti passivi esteri per l'imposta assolta in Italia è prorogato al 31.03.2011, per le istanze riferite al periodo d'imposta 2009.</p>
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA Prov. Ag. Entrate 22.12.2010, n. 184182	<ul style="list-style-type: none"> • Oggetto della nuova comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro 3.000 al netto di Iva. Per le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a euro 3.600 al lordo dell'Iva applicata. • Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro 3.000. • Per il periodo d'imposta 2010 i precedenti importi sono elevati ad euro 25.000 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione. • La comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA deve essere effettuata entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il periodo d'imposta 2010 la comunicazione può essere effettuata fino al 31.10.2011.
LEGGE DI STABILITÀ 2011 G.U. 21.12.2010, n. 297, Suppl. Ord. n. 281	<ul style="list-style-type: none"> • È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge Finanziaria 2011 (L.13.12.2010, n. 220). Tra le novità vi è la proroga al 31.12.2011 dell'agevolazione 55%; il bonus si dividerà su 10 rate, anziché su 5. Inoltre, è esteso da 4 a 5 anni dall'ultimazione il periodo in cui i fabbricati abitativi sono ceduti dalle imprese costruttrici e ristrutturatrici in regime di imponibilità Iva. • Lo Studio Cattabriga sta predisponendo al riguardo una circolare speciale che sarà inviata prossimamente ai clienti.

<p>COMPENSI AMMINISTRATORI Cass. 24957/2010</p>	<p>La spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata dal consenso che si forma tra le parti o nell'ente, senza che all'Amministrazione Finanziaria sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità.</p>
<p>STUDI DI SETTORE 2009 Comunicato Ag. Entrate 11.11.2010</p>	<p>Fino al 31.01.2011 sarà possibile, per contribuenti ed intermediari, trasmettere le informazioni e gli elementi in grado di giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza derivanti dall'applicazione degli studi di settore per il 2009, oltre all'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.</p>
<p>CONSERVAZIONE DELLE FATTURE CTP Lecce 27.09.2010, n. 502</p>	<p>La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha stabilito che il termine per la conservazione delle scritture contabili coincide con il decorso di 10 anni dalla loro formazione, posto che tale termine non può essere in alcun modo prorogato, nemmeno nel caso di accertamenti sulle componenti pluriennali.</p>
<p>RIMBORSO CREDITO IVA Modulistica</p>	<p>Tra le novità delle modulistica Iva 2011 vi è la modifica delle modalità di richiesta del rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, che dovrà essere richiesto compilando il quadro VR della dichiarazione stessa e non più mediante il separato modello VR indirizzato all'agente della riscossione.</p>
<p>RIMBORSO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA C.T Milano, sent. 100/2010</p>	<p>La Commissione tributaria di Milano ha stabilito che in caso di doppio affrancamento di valore di terreni o di titoli parteci-pativi non quotati il contribuente ha sempre diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva assolta in occasione del primo ver-samento, anche se sono trascorsi più di 48 mesi.</p>
<p>TABELLE ACI G.U. 23.12.2010, n. 299 Suppl. Ord. 284</p>	<p>Sono state pubblicate le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall'AcI, da utilizzare nel 2011 nella determinazione del reddito di lavoro dipendente.</p>
<p>INTERESSI LEGALI D.M. 7.12.2010</p>	<p>Dal 1.01.2011 la misura del saggio degli interessi legali passa dall'attuale 1% al 1,5%.</p>
<p>NORME DI COMPORTAMENTO PER I COLLEGI SINDACALI Norme di comportamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato, in versione definitiva, le norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate, che entreranno in vigore dal 1.01.2011. Al fine di guidare il professionista nella valutazione della capacità di svolgere adeguatamente l'incarico, si è ritenuto di individuare una soglia del cumulo degli incarichi. Al superamento di tale soglia, il sindaco è tenuto a predisporre una idonea documentazione che dia evidenza degli elementi considerati e delle valutazioni effettuate al fine dell'espressione del giudizio sull'adeguatezza della sua capacità in ordine al diligente svolgimento dell'incarico. • Il sindaco supplente effettua la valutazione di adeguatezza della capacità di svolgere l'incarico esclusivamente al momento dell'ingresso in carica quale sindaco effettivo.

<p>MAXISANZIONE PER LAVORO SOMMERSO Circ. Inps 7.12.2010, n. 157</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili per il lavoro sommerso trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del “Collegato Lavoro” (24.11.2010), ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma. • A differenza del regime previgente, la nuova misura delle sanzioni civili non si applica ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati. Restano, comunque, esclusi anche i rapporti di lavoro domestico. • La nuova misura delle sanzioni civili in materia di lavoro nero trovano applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto. Analogamente la nuova misura delle sanzioni trova applicazione nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all’INPS ed all’INAIL.
<p>AGEVOLAZIONI INAIL PER INVESTIMENTI IN SICUREZZA www.inail.it</p>	<p>Dal 12.01.2011 le imprese che intendono investire per migliorare i livelli di sicurezza e salute dei propri dipendenti potranno beneficiare degli incentivi messi a disposizione dall’Inail, mediante la compilazione del modulo di richiesta on line, sul sito dell’Istituto.</p>
<p>CASE FANTASMA</p>	<p>Il decreto Milleproroghe rinvia al 28.02.2011 il termine per la regolarizzazione delle “case fantasma”.</p>
<p>RIFIUTI</p>	<p>Il Ministro dell’Ambiente ha firmato il decreto che proroga di 5 mesi il periodo transitorio di operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), in vigore da ottobre a dicembre 2010. Slitta anche il termine per la dichiarazione annuale prevista entro il 31.12.2010, che si sposta al 30.04.2011.</p>
<p>CONTRATTI DI TRASPORTO E COSTO DEL CARBURANTE Art. 83-bis D.L. 112/2008</p>	<p>Committente e vettore che abbiano ommesso di indicare nella fattura di trasporto il costo del carburante incorrono in pesanti sanzioni: esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché esclusione per un periodo di 1 anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.</p>
<p>TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI NEGLI APPALTI G.U. 18.12.2010, n. 295</p>	<p>È stato convertito nella L. 17.12.2010, n. 217 il D.L. 187/2010. Il limite per le spese quotidiane non soggette alla tracciabilità passa da 500 euro a 1.500 euro.</p>
<p>CONTO ENERGIA</p>	<p>Sarà in vigore dal 1.01.2011 al 31.12.2013 la nuova versione del Conto energia prevista dal Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
<p>NOVITÀ PER I CONTROLLI DOGANALI</p>	<p>Dal 1.01.2011 le merci destinate ad essere introdotte nel territorio doganale comunitario dovranno necessariamente essere precedute, e poi accompagnate all’atto dell’ingresso, da una dichiarazione sommaria di entrata, contenente gli elementi essenziali per identificare le caratteristiche della spedizione.</p>
<p>NUOVI CAP</p>	<p>Dal 1.11.2010 è in vigore la nuova versione del Codice di avviamento postale; sono presenti 269 variazioni che coinvolgono comuni e frazioni di 5 regioni.</p>